



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 aprile 2013

Prot.1566/FF/vc Circolare n 14/2013

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio Nazionale dei Chimici.

In allegato, per Vostra opportuna conoscenza, Vi inviamo la copia del protocollo d'intesa citato in oggetto.

Tale documento è il punto di arrivo di un annoso contenzioso che vedeva costituita in giudizio la Federazione dei Collegi dei Periti Industriali della regione Campania contro l'ordine dei Chimici della Campania, il Consiglio Nazionale dei Chimici e la Regione Campania. La controversia riguardava il tema delle competenze professionali sulle analisi delle emissioni in atmosfera (attività regolata da una delibera della Giunta Regionale Campania che approvava il disciplinare tecnico poi contestato in sede giudiziaria dalla citata Federazione).

Il contenzioso, dopo oltre 10 anni, era ora approdato al Consiglio di Stato, ma, nel frattempo, si cercava di trovare una intesa tra consigli nazionali che consentisse di considerare terminata la controversia.

Nei giorni scorsi è stato finalmente firmato l'accordo in argomento che rappresenta, a nostro avviso, un soddisfacente compromesso in grado di disinnescare eventuali altri contenziosi del genere, considerandone l'ampia applicabilità.

Sull'accordo, in data odierna, è stata data una informativa a mezzo stampa che pure alleghiamo alla presente.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

All.: c.s.



PROTOCOLLO D'INTESA

Il **Consiglio Nazionale dei Chimici**, C.F.: 80409880582, con sede in Roma alla Piazza San Bernardo n°106, in persona del Presidente prof. Armando Zingales

e

il **Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**, C.F.: 80191430588, con sede in Roma alla via di San Basilio, n°72, in persona del Presidente Giuseppe Jogna;

premesse:

- 1) che i predetti Consiglio Nazionali, nel passato, hanno dato luogo a differenti interpretazioni delle norme attributive delle competenze professionali del perito chimico e del dottore in chimica;
- 2) che i Collegi dei Periti Industriali delle Province di Napoli, Salerno, Caserta ed Avellino hanno impugnato le delibere della Giunta Regionale della Campania, n°286 del 19.1.2001, recante approvazione del disciplinare tecnico per lo svolgimento delle attività in materia di immissioni in atmosfera (ora Consiglio di Stato R.G. 3327/2002), e tanto anche a conferma dei predetti contrasti interpretativi;
- 3) che i predetti Consigli Nazionali, in seguito ad un approfondimento delle tematiche relative alle rispettive sfere di competenze professionali, sono addivenuti alla volontà di dar luogo al presente protocollo d'intesa;
- 4) che i Presidenti dei suddetti Consigli Nazionali si impegnano ad intervenire presso le Amministrazioni Pubbliche



al fine di far recepire, nei relativi atti amministrativi, il contenuto del presente protocollo di intesa, anche per evitare la prosecuzione o l'insorgenza di controversie giudiziarie.

convengono quanto segue

ART. 1

La premessa è parte essenziale del presente protocollo di intesa.

ART. 2

Le competenze professionali derivano dall'Ordinamento e dal contenuto dell'Esame di Stato, sì che con il presente protocollo il Consiglio Nazionale dei Chimici e il Consiglio Nazionale dei Periti e Periti Industriali Laureati intendono esclusivamente dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

ART. 3

Ai fini del presente protocollo, per "dottore in chimica" si intende colui che è iscritto in un Albo professionale dei chimici, e per "Perito industriale chimico" si intende l'iscritto in un Albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, specializzazione chimico .

Ai dottori in chimica è riservata la competenza esclusiva per le certificazioni comportanti capacità analitiche e di giudizio, che sottendono la emissione di un "certificato di analisi" implicante giudizio esteso e valutazioni che superano il mero riscontro della corrispondenza a valori tabellari. Il dottore in chimica, può utilizzare procedimenti, anche se non codificati e inserirli



tra quelli rispondenti alle proprie tecniche di laboratorio e di esecuzione.

ART. 4

Il Perito industriale chimico, abilitato con il superamento dell'esame di Stato in attuazione alla legge 2.2.1990 n.17 (G.U. 12.2.1990 n.35) è legittimato a svolgere funzioni in materia di analisi chimiche.

Il Perito industriale chimico può svolgere attività ai sensi del R.D. 11.2.1929 n.275, dell'art.42 della legge 13.3.1957 n.146, del D.M. 27.4.1995 n.264 e del D.M. 30.6.1995 (G.U. Serie Generale n.151 del 30.6.1995) e di conseguenza può sottoporre ad analisi qualsiasi prodotto e/o sostanza e quindi può svolgere tutti i tipi di analisi, a partire dal prelevamento del campione fino alla refertazione compresa; sia che si tratti di analisi di "*particolare importanza*" sia che si tratti di analisi "*semplici*", purché le stesse implicino l'uso di metodologie standardizzate, con esclusione, quindi, dell'ideazione e convalida di nuovi e diversi metodi di analisi.

Per quanto attiene le cosiddette "*certificazioni*" previste e richieste dalle vigenti normative, possono essere rilasciate anche dai periti industriali chimici, se aventi le caratteristiche di "*refertazioni*" con espressione del confronto diretto tra i dati analitici ottenuti e i limiti stabiliti, sempreché i risultati siano ottenuti attraverso metodologie tipizzate e codificate e purché l'eventuale identificazione / limitazione / definizione dei parametri da ricercare sia direttamente definita dalla norma o eseguita da altro soggetto; quest'ultima circostanza dovrà essere sempre evidenziata.

Handwritten signature and initials.



ART. 5

Il documento di refertazione potrà indicare anche i parametri previsti e consentiti dalle normative vigenti, ed il giudizio di rispondenza o meno a limiti o intervalli di valori indicati da normative di legge, regolamenti o normative tecniche.

Roma, 28 marzo 2013

p.i. Giuseppe Jogna
Presidente del Consiglio Nazionale
dei Periti industriali e dei Periti
industriali laureati

prof. chim. Armando Zingales
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Chimici

Giuseppe Jogna (Cnpi) e Armando Zingales (Cnc) hanno firmato un protocollo d'intesa

Chiarezza sulle competenze

Finita l'era del contenzioso fra periti specializzati e chimici

E finita l'era del contenzioso tra gli iscritti all'albo dei chimici e dei periti industriali con specializzazione in chimica. A fare chiarezza in quello che da anni è stato un terreno minato da denunce e ricorsi sulle rispettive competenze, ci prova, infatti, un «Protocollo d'intesa» appena sottoscritto tra i due consigli nazionali. In realtà l'accordo siglato dai due presidenti di categoria rispettivamente Giuseppe Jogna (Cnpi) e Armando Zingales (Cnc) non fa altro che effettuare una ricognizione interpretativa e condivisa delle rispettive sfere di competenze professionali, senza andare a incidere sulle normative vigenti e con il solo obiettivo di prevenire e evitare altri contenziosi nel futuro. Perché inutile negare che le cosiddette scaramucce di confine hanno contraddistinto da anni quasi tutti i settori delle professioni regolamentate. Nessuna esclusa. Chiusa una contesa, se ne sono sempre

aperte delle altre, con l'aggravante di avere interpretazioni della magistratura magari totalmente opposte rispetto alla precedente. E così, negli anni, sono proseguite denunce e ricorsi per rivendicare di volta in volta competenze spesso dimenticate o erroneamente considerate per una professione o per l'altra, specie nei bandi della pubblica amministrazione. Un esempio su tutti (ma non è l'unico) è la delibera della giunta regionale della Campania che ha escluso

il perito industriale con specializzazione in chimica per lo svolgimento delle attività in materia di emissioni in atmosfera. Da tutto questo quadro il chiarimen-

to era praticamente d'obbligo. Il Protocollo, dunque, ribadisce che ai dottori in chimica è riservata la competenza esclusiva per le certificazioni che comportano le capacità analitiche e di giudizio, che sostengono l'emissione di «un certificato di analisi» che implica giudizio esteso e valutazioni che superano il mero riscontro della corrispondenza a valori tabellari. Il dottore in chimica, può utilizzare procedimenti, anche se non codificati e inserirli tra quelli rispondenti alle proprie tecniche di laboratorio e di esecuzione. Il perito industriale chimico, invece, è legittimato a svolgere funzioni in materia di analisi chimiche. Nell'elencare, quindi, la legislazione di riferimento, l'intesa ribadisce che il perito può sottoporre ad analisi qualsiasi prodotto e sostanza e quindi può svolgere tutti i tipi di analisi, a partire dal prelievo del campione fino alla refertazione compresa. E questo, può essere svolto, sia che si tratti di analisi di

«particolare importanza» sia che si tratti di analisi «semplici» purché le stesse implicano l'uso di metodologie standardizzate, con esclusione, quindi, dell'ideazione e convalida di nuovi e diversi metodi di analisi. Per quanto riguarda anche le cosiddette certificazioni previste e richieste dalla normativa, queste, si legge ancora nell'intesa, possono essere rilasciate anche dai periti chimici se hanno «le caratteristiche di refertazioni con espressione del confronto diretto tra i dati analitici ottenuti e i limiti stabiliti, sempreché i risultati siano ottenuti attraverso metodologie tipizzate e codificate e purché l'eventuale identificazione, limitazione e definizione dei parametri da ricercare sia direttamente definita dalla norma o eseguita da altro soggetto». «Sono davvero soddisfatto di

questo accordo con il presidente Zingales che definirei storico nella definizione dei rapporti tra le professioni», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giuseppe Jogna, «in questo modo, infatti, facciamo finalmente chiarezza e trasparenza alla competenza dei liberi professionisti specializzati in chimica. Si chiude, così, un contenzioso che durava da troppo tempo e che aveva gettato nell'incertezza del diritto non solo le pubbliche amministrazioni ma soprattutto il lavoro dei nostri colleghi chimici».

